

Per l'ex ministro il Patto fiscale, che costringerebbe l'Italia a manovre da 45 mld l'anno, è contro Maastricht. E non va applicato

L'Italia sappia che il Fiscal Compact viola il Trattato Ue

DI GIUSEPPE GUARINO*

Il Trattato per l'Unione europea (Tue) preannuncia una crescita sostenibile. Sono passati venti anni e della crescita non si è vista nemmeno l'ombra. Nel quarantennio dal 1950 al 1991 la media del pil della Francia era del 3,86%. Nei primi sei anni del Tue è stata del 2,61%, dell'1,61% nei 13 anni successivi. Per la Germania nel quarantennio la media è stata del 4,05%. Nei primi sei anni del Tue del 2,09%. Nei successivi 13 anni dell'euro dell'1,32%. C'è bisogno di aggiungere altro? Nel punto 8 del regolamento 1175/2011, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, si attesta formalmente che sulla base dell'esperienza acquisita «errori (sono stati) commessi nel corso dei primi dieci anni dell'Unione economica e monetaria». Il regolamento 1175/2011 è un atto di legislazione ordinario. Alla sua emanazione hanno concorso la Bce, i Parlamenti degli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio Europeo. Tutti hanno condiviso il giudizio sugli errori commessi. Ma chi ha commesso l'errore e quando? L'errore è stato commesso con il regolamento 1466/97 di cui la Commissione è stata la grande protagonista. Il regolamento 1466/97 è divenuto applicabile il 1° gennaio 1999, data di lancio dell'euro. È rimasto in vigore per 13 anni sino al 6 dicembre 2011. Il regolamento sta al Trattato come una legge ordinaria sta alla Costituzione dello Stato. La legge non può modificare la Costituzione. Una legge ordinaria che in modo consapevole e diretto intenda modificare la Costituzione sarebbe non un atto illegittimo, ma un atto radicalmente «nul-

lo». Sostanzialmente «eversivo». E ciò che è accaduto nel 1999. Il regolamento 1466/97 ha introdotto un principio nuovo che si poneva in diretto e radicale contrasto con la norma del Trattato. L'art. 104 c) del Tue (i famosi parametri di Maastricht) fissa il rapporto indebitamento-pil al 3%. Il regolamento 1466/97 ha vincolato gli Stati al pareggio del bilancio. L'art. 104 c) del Tue garantisce agli Stati membri la capacità giuridica di indebitarsi nell'anno sino al 3%. Al 3% del Trattato il regolamento ha sostituito lo 0%. Un atto dunque sostanzialmente «eversivo». Il Trattato di Lisbona nell'art. 126 Tfeue ha riprodotto testualmente l'art. 104 c) del Tue, assumendolo come norma ininterrottamente in vigore sin dal principio. Malgrado ciò, la Commissione ha continuato ad applicare «contra legem» il principio del pareggio del bilancio. La disciplina dell'art. 104 c) Tue e dell'art. 126 Tfeue era frutto della esperienza pluridecennale, anzi secolare, di tutti gli Stati progrediti nel mondo. Se si constata la presenza di fattori produttivi inutilizzati o che si possono meglio utilizzare, lo Stato per avvalersene deve disporre di un margine di capacità di indebitamento. Al primo gennaio del 1999 tutti gli Stati ammessi all'euro risentivano della costrizione cui li aveva assoggettati la disciplina della convergenza. Fattori vitali erano stati dispersi. Se gli Stati avessero potuto avvalersi delle capacità di spesa nell'anno fino al 3%, li avrebbero recuperati. Il pareggio del bilancio ha bloccato le potenzialità degli Stati di riprendere vigore. Ha provocato una spirale depressiva. Il regolamento 1175/2011, accertata la «erroneità» del regolamento 1466/97, lo ha abrogato. Ma immediatamente è stato messo da parte per fare spazio a provvedimenti costituenti appli-

cazione anticipata del Fiscal Compact. La situazione è divenuta ancora più confusa. Il Fiscal Compact non solo ribadisce ma aggrava il vincolo della parità del bilancio. Rende più stridente il contrasto con l'articolo 126 Tfeue. Il Fiscal Compact, che è un trattato di diritto internazionale, non ha nessuna autorità in materia di euro. L'articolo 126 Tfeue può essere modificato solo con la procedura di cui all'art. 48 Tue (Lisbona). Ad aumentare la confusione, il Fiscal Compact dichiara di volersi applicare solo se conforme ai Trattati europei. La conformità non esiste: il Fiscal Compact è inapplicabile. Ciononostante, se ne pretende l'osservanza. L'euro è una moneta di riserva. Le più importanti banche centrali hanno riserve in euro. Le istituzioni creditizie europee detengono liquidità in euro. La quasi totalità delle contrattazioni infraeuropee avviene nella moneta unica. L'illegalità del principio della parità e la confusione determinata con il Fiscal Compact e con gli atti che a esso si ispirano pregiudicano il ruolo internazionale della valuta europea. Ove i mercati acquisissero consapevolezza della illiceità commessa nella gestione dell'euro e dell'inesistenza di una base giuridica chiara e certa, ne potrebbero conseguire effetti di incredibile gravità. Gli Stati hanno il dovere di avvalersi del margine del 3% nella spesa annuale garantito oggi dall'articolo 126 Tfeue (Lisbona). Gli organi comunitari hanno il dovere di dichiarare in modo formale e irrevocabile che gli Stati sono titolari della capacità di indebitamento fino al 3% e che essi stessi si atterranno con rigoroso scrupolo a rispettare e a far rispettare l'articolo 126 Tfeue.

* professore emerito
Università La Sapienza

